



SIULP *flash*
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26, 00185 Roma - tel. 06/4455213 r.a. - telefax 06/4469841
Direttore Responsabile Oronzo Cosi - Stampato in proprio - Iscrizione Tribunale di Roma n. 397/99

Sommario n. 8 del 3 marzo 2000

- **Ispettori Capo R.E.: subordinazione funzionale**
- **Permessi sindacali per convocazione dell'Amministrazione**
- **Nomina a Ispettore dei Vice Ispettori frequentatori del 12° e 13° Corso per Vice Sovrintendenti**
- **Privacy e statino paga**
- **Commissione Tecnici**
- **Corso di formazione per operatori addetti al controllo del territorio**
- **Coordinamento donne**

Ispettori Capo R.E.: subordinazione funzionale

Con l'approssimarsi del periodo in cui gli ispettori, del nuovo ruolo degli ispettori, provenienti dalle qualifiche di vice sovrintendente e sovrintendente, saranno inquadrati ispettori capo, abbiamo ricevuto numerosi quesiti circa la subordinazione funzionale degli ispettori capo r.e. prevista dal comma 5 dell'art.15 del D.L.vo 197/95.

Ritenendola esaustiva, rispondiamo ai quesiti posti trascrivendo di seguito la circolare n. 333.A/9807.F.A.2 del 10.1.96 diramata in merito dal Servizio Ordinamento e contenzioso.

"Come noto, l'art.15 del Decreto Legislativo 12 maggio 1995 n. 197 recante il riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato, nell'istituire il ruolo ad esaurimento degli ispettori, ha previsto, in tale ruolo, l'unica qualifica di ispettore capo.

La medesima norma, al comma 5, prevede che gli ispettori capo del Ruolo ad esaurimento assumano gli obblighi e le funzioni previste dalle vigenti disposizioni per la qualifica di ispettore capo del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato e prevede altresì che gli ispettori capo del ruolo ad esaurimento sono funzionalmente subordinati agli ispettori capo del ruolo degli ispettori.

Ciò premesso, a chiarimento di quanto indicato sulla specifica questione con circolare pari numero ed oggetto del 1° settembre 95 si precisa che la collocazione della norma in questione fra le "disposizioni transitorie" porta a ritenere che la subordinazione funzionale di cui al comma 5 **debba ritenersi riferita non già a tutti gli ispettori capo del ruolo degli ispettori alla data di entrata in vigore del**

Numero 8 del 25 febbraio 2000

D.L.vo 197/1995 e che rivestono o che rivestiranno in avvenire detta qualifica.

Tale subordinazione pertanto non potrà avere ragion d'essere nei confronti di coloro che, rivestendo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 197/95 la qualifica di vice sovrintendente e sovrintendente, sono stati inquadrati nella qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori e che in virtù delle modalità di progressione di carriera disciplinate dal D.P.R. 335/1982 nel testo sostituito dal citato D.L.vo 197/95, conseguiranno nel tempo la qualifica di ispettore capo".

Permessi sindacali per convocazione dell'Amm.ne

A specifica richiesta inoltrata all'Ufficio Rapporti Sindacali per conoscere se a un delegato di base, indicato come componente della Commissione Consultiva Disciplinare, debbano essere concessi permessi sindacali, l'Ufficio ha rappresentato che il dipendente designato dall'O.S. a partecipare ai lavori della già citata Commissione svolge, come tutti gli altri componenti, in seno alla medesima, funzioni che esulano dall'attività sindacale e perciò l'incarico espletato si configura come servizio a tutti gli effetti.

Parimenti è disciplinata la partecipazione di coloro che sono designati dalle OO.SS. a far parte delle commissioni istituite per la verifica e la formulazione di proposte, previste dall'Accordo Nazionale Quadro. Lo stesso ufficio, alla luce di tali considerazioni ha espresso il parere che nel caso di specie non si ravvisano i presupposti per la concessione di permessi sindacali. Di conseguenza si comunica che non potranno più essere concessi permessi sindacali agli appartenenti alle OO.SS. allorché convocati per la partecipazione ai lavori delle citate commissioni. Resta ferma, comunque, la tutela di detti quadri sindacali stabilita al 4° comma dell'art. 34 del D.P.R. 254/99 che testualmente recita: "I Dirigenti sindacali, nell'esercizio delle loro funzioni, non sono soggetti ai doveri derivanti dalla subordinazione gerarchica prevista da leggi o regolamenti".

Nomina a Ispettore dei V.Ispettori frequentatori del 12° e 13° Corso per Vice Sovr.ti

Si riporta di seguito uno stralcio della circolare ministeriale relativa all'oggetto.

Il Ministero dell'Interno deve provvedere al conferimento della qualifica di Ispettore della Polizia di Stato, mediante scrutinio per merito assoluto, a ruolo aperto, ai sensi dell'art.28 del D.P.R. 24.4.82, n.335, come sostituito dall'art.3, 6° comma, del D.Lg. 12.5.95, n.197, e dell'rt. 13, 4° comma, del citato decreto, nei confronti dei Vice Ispettori della Polizia di Stato, che sono stati inquadrati nella qualifica non oltre la data del 31 dicembre 1996, frequentatori del 12° e 13° corso per Vice Sovrintendente.

La promozione viene conferita, pertanto, nei confronti del personale che abbia maturato l'anzianità di due anni di effettivo servizio nella qualifica di Vice Ispettore.

Pertanto gli uffici periferici sono pregati di far pervenire entro e non oltre il 9.3.2000 alla Direzione Centrale del Personale – Servizio

Ispettori, un elenco nominativo del personale dipendente candidato allo scrutinio di cui all'oggetto e per ognuno di essi dovrà essere indicata:

- la data di decorrenza alla nomina di vice ispettore;
- il giudizio complessivo e relativo punteggio riportato per gli anni 1995 – 1996 e 1997; si precisa che per i vice ispettori da scrutinare, nei confronti dei quali non è stato redatto il rapporto informativo in tutto il triennio antecedente lo scrutinio, o in parte di esso, dovrà essere indicato chiaramente il motivo (sospensione cautelare, infermità, maternità, aspettativa ecc.);
- eventuali provvedimenti di sospensione dal servizio cautelare e/o disciplinare;
- eventuali aspettative per motivi di famiglia o ricongiungimento del coniuge all'estero;
- allegare il parere per l'avanzamento rilasciato dal procuratore generale presso la Corte d'Appello, nonché dal capo dell'ufficio presso cui è istituita la sezione di polizia giudiziaria (art.15, 1° comma decreto legislativo 28.7.89, n.271) per il personale addetto alle sezioni di polizia giudiziaria. Ogni parere contrario deve essere motivato. Tali pareri devono essere motivati anche nei confronti dei dipendenti cessati dalle funzioni di polizia giudiziaria da non più di due anni (art.15, 3° comma decreto legislativo 271/89).

Le notizie di cui sopra devono essere inviate anche per il personale cessato dal servizio, purché prima della cessazione abbia compiuto i due anni utili per l'avanzamento (quindi anche per tutti i vice ispettori del 12° e 13° corso cessati rispettivamente dopo il 15.4.98 ed il 2.12.98).

Qualora tra il personale dipendente non ci fossero candidati al presente scrutinio, dovrà esserne data comunicazione.

Si rammenta, altresì, che le cause di esclusione dallo scrutinio per merito assoluto sono regolate dai seguenti articoli di legge:

- art. 61 D.P.R. 24.4.82, n.335 (personale che nel triennio antecedente allo scrutinio ha riportato la sanzione disciplinare della "sospensione dal servizio");
- art. 91, 92 e 93 D.P.R. 10.1.57, n.3 art.9, 1° e 2° comma del D.P.R. 25.10.81, n.737, legge 18.1.92 n.16 (personale comunque sospeso dal servizio);
- art. 205 D.P.R. n. 3/1957 (personale che nel triennio antecedente lo scrutinio ha riportato giudizi complessivi inferiori a "buono");
- art.15, 1° comma decreto legislativo 271/89 (parere contrario espresso dal procuratore generale presso la corte d'appello e/o dal dirigente dell'ufficio presso cui è istituita la sezione di polizia giudiziaria).

Si sottolinea altresì la necessità di comunicare telegraficamente a quest'ufficio le notizie relative ad eventuali provvedimenti di sospensione cautelare o disciplinare dal servizio che dovessero essere

Numero 8 del 25 febbraio 2000

adottati dopo l'invio della documentazione di cui sopra".

Privacy e Statino paga

Dopo l'intervento del SIULP presso il Garante per la privacy relativamente alla riservatezza dei dati personali contenuti nello statino paga, finalmente anche l'Amministrazione della P.S. si adegua alle direttive contenute nella legge 675/96.

Riportiamo di seguito il telex del Capo della Polizia con cui impartisce le idonee direttive.

"In ottemperanza alle disposizioni contenute nella legge 31.12.96, n.675 e successive modificazioni, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si dispongono le seguenti direttive idonee a salvaguardare la riservatezza dei dati contenuti nel cedolino per il personale della Polizia di Stato. In attesa che la competente Direzione Centrale del Servizio Tecnico Logistico e della Gestione Patrimoniale provveda ad acquisire idonei strumenti per la copertura del cedolino stipendiale nella fase di produzione, si rende indispensabile pertanto che i competenti uffici amministrativo-contabili provvedano a conservare in locali custoditi i predetti cedolini, garantendo in tal modo che la conoscibilità dei dati personali in essi eventualmente contenuti rimanga limitata ai soli incaricati del trattamento, chiamati ad utilizzarli per la gestione del rapporto di lavoro. Appare, peraltro, opportuna anche l'introduzione di una c.d. "distanza di cortesia" agli sportelli al fine di tutelare più strettamente la riservatezza dei dati in questione. Si sottolinea l'assoluta necessità di una puntuale applicazione delle direttive impartite".

Commissione Tecnici

La Commissione interna al SIULP per le problematiche dei Ruoli Tecnici, costituita da Vincenzo Italiano, Armando Paglia, Franco Renzetti, Giorgio Pietrini, Giuseppe Tranzillo, Sandro Luzi riunitasi il giorno 29 febbraio 2000, presso la Segreteria Nazionale ha analizzato, alla presenza del Segretario Nazionale Luigi Notari, le complesse questioni che investono il ruolo tecnico della Polizia di Stato, individuando percorsi e modalità per la risoluzione delle stesse.

In primo luogo occorrerà affrontare con il Dipartimento gli aspetti che possono essere risolti con interventi normativi aventi carattere d'urgenza tra cui:

- emanazione del concorso interno per titoli per vice revisore tecnico, riservato agli operatori e collaboratori tecnici come previsto dalla L.197/95;
- immediata applicazione del Decreto Interministeriale del 31.X.98 sulla riorganizzazione della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale;
- nomina di commissioni paritetiche per la revisione dei profili professionali e delle piante organiche periferiche dei ruoli tecnici;
- promozioni pregresse dei periti tecnici capo a periti tecnici superiori.

Successivamente sarà necessario avviare un confronto politico

che, nel rispetto di quanto previsto dalle deleghe per il riordino delle Forze di Polizia, con cui, tra l'altro, è stata stabilita la previsione di un nuovo assetto organizzativo e strutturale del ruolo tecnico nell'Arma dei Carabinieri e nella Guardia di Finanza, sviluppi una omogeneizzazione dei trattamenti normativi e giuridici col ruolo tecnico della Polizia di Stato. In particolare sarà necessario procedere nella riqualificazione professionale ed organizzativa del settore tecnico, affinché siano riconosciute specificità ed attribuzioni che siano funzionali alle esigenze operative, con interventi legislativi mirati alla chiarificazione dei seguenti elementi:

- rideterminazione delle dotazioni organiche, con riduzione del numero complessivo del personale tecnico ed incremento delle qualifiche tecniche medio-alte (revisori e periti);
- chiarimenti sullo status giuridico del personale appartenente ai Ruoli Tecnici in relazione alle qualifiche di P.G. e P.S.;
- revisione dei requisiti psicofisici ed attitudinali per l'accesso ai ruoli tecnici;
- previsione dell'istituzione del ruolo professionale degli psicologi, al fine di utilizzare gli stessi in modo globale rispetto alle loro professionalità e, pertanto, dare una risposta soddisfacente alle esigenze diffuse sul territorio nazionale.

La Commissione nell'individuare le suddette problematiche come situazioni fondamentali da sviluppare ed integrare, si aggiorna ad una successiva riunione da concordare con la Segreteria Nazionale.

Corso di formazione per addetti al controllo del territorio

Con ministeriale n. 123/L-11, voce 5° corso addestramento operatori UPG datata 22.2.2000, di cui si riportano i punti salienti, è stato comunicato che: "Presso la Scuola Polgai di Pescara si svolgerà dal 15 marzo al 20 aprile p.v. il 5° corso di addestramento per il personale impiegato nei servizi di controllo del territorio, riservato ai dipendenti del ruolo assistenti e agenti.

Si rammenta che i requisiti indispensabili per gli aspiranti frequentatori sono 32 anni quale limite massimo di età e non meno di due anni di anzianità di servizio nell'Amministrazione".

Coordinamento donne

In occasione della giornata dedicata alle donne, il Coordinamento Donne S.I.U.L.P. si riunirà a Roma, presso la sede del S.I.U.L.P. Nazionale, per incontrare le colleghe e i colleghi che vorranno condividere una giornata di riflessione sulle problematiche connesse ai percorsi delle pari opportunità e soprattutto sulla nuova legge in materia di congedi parentali, approvata definitivamente dal Parlamento il 22 febbraio scorso, che segna una tappa fondamentale nel riconoscimento della famiglia e della maternità, in un contesto più europeo e più moderno.

Vi aspettiamo pertanto l'8 Marzo alle ore 10.00, a Roma, in Via Vicenza 26.